

SISAC

Struttura interregionale sanitari convenzionati

Roma, 3 aprile 2008

Prot. n. 177/2008

Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Salute e Protezione
Sociale
Riva N. Sauro, 8
34124 Trieste

Oggetto: Quesito in merito all'applicazione degli artt. 42, lett. B, e 43, lett. B, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie, reso esecutivo in data 23 marzo 2005.

Si fa seguito alla Vs nota prot. 3242/SAN del 7 febbraio 2008, pari oggetto, per chiarire che gli artt. 42, lett. B e 43, lett. B ACN 23 marzo 2005 sanciscono, a decorrere dal 1 gennaio 2004, la costituzione di un "Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie" costituito dalle quote *ex commi 1 lett. a-g* già destinate rispettivamente agli Specialisti ed ai Professionisti.


L'erogazione del fondo è connessa alla definizione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) o alla mancata sottoscrizione dello stesso.

Fino alla definizione dell'AIR agli Specialisti ed ai Professionisti è riconosciuta, a titolo di acconto, una quota oraria di ponderazione come determinata dai commi 5 e 6 dell'art. 42 per gli Specialisti ambulatoriali e dal comma 5 dell'art 43 per i Professionisti.

Si intende ribadire che tali erogazioni vanno considerate, come già detto, quali acconti della quota oraria di ponderazione ed assegnate fino alla definizione degli Accordi regionali che, una volta sottoscritti, disciplineranno l'effettiva destinazione dei compensi riconosciuti a garanzia contrattuale transitoria.

Il Fondo, come disposto dall'art. 8, comma 2, lett. b, in ottemperanza alle previsioni del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è finalizzato nell'ambito dei programmi regionali ed aziendali, al "*...raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al governo della compatibilità, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di qualificazione, appropriatezza ...*".

In sostanza, l'istituto contrattuale in analisi, a seguito di compiuta regolamentazione nell'ambito dell'AIR e fatti salvi i livelli retributivi determinati dal D.P.R. 271/2000 e DPR 446/2001, surrogherà *ex nunc* gli acconti di cui ai commi 5 e 6 della lettera B dell'art. 42 ed al comma 5 della lettera B dell'art. 43 ACN 23 marzo 2005, dando seguito alle previsioni normative e contrattuali inerenti la struttura del compenso.



SISAC

Struttura interregionale sanitari convenzionati

Le risorse del Fondo saranno ripartite in favore di tutti gli Specialisti ed i Professionisti mediante l'attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli AIR in ragione dell'impegno del sanitario convenzionato e comunque in misura non inferiore a quella erogata in acconto. Con le stesse citate risorse dovrà provvedersi, in ottemperanza alla disciplina della contrattazione di secondo livello, anche all'eventuale remunerazione delle voci elencate dalla lettera a alla lettera g dei rispettivi commi 1 lett. B, degli artt. 42 e 43.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
Dott. Franco Rossi